



LORENZO MOTTURA
NOTAIO

Via Cairoli, 36 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.30.99.66 - Fax 0761.32.38.22
E-mail: lmottura@notariato.it

**ALLEGATO "B" AL N. 5418 D REPERTORIO ED AL
N. 3181 DI RACCOLTA**

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

1.1. È costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del codice civile una società a responsabilità limitata denominata "FRANCIGENA S.r.l.".

Art. 2

2.1. La sede della società è nel Comune di Viterbo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Art. 3

3.1. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursali, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune sopra indicato, qualora previsto nel Piano Operativo Annuale (POA) e nella Relazione Previsionale di cui al successivo art. 28.

3.2. L'assemblea della società può istituire e sopprimere sedi secondarie di qualsiasi specie, nonché nominare o revocare agenti, rappresentanti ed altri intermediari, il tutto tanto in Italia quanto all'estero, qualora previsto nel Piano Operativo Annuale (POA) e nella Relazione Previsionale di cui al successivo art. 28.

Art. 4

4.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, ai fini della successiva comunicazione al Registro delle Imprese.

Art. 5


5.1. La società ha la durata fino al 31 dicembre 2052, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

OGGETTO

Art. 6

6.1. La società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 4, ha per oggetto esclusivo la produzione dei servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi relativamente a:

- a.1) servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano e suburbano;
- a.2) esercizio di trasporto pubblico persone di ogni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuolabus, servizi a chiamata, servizi a domanda debole e servizi speciali ed ogni altro servizio connesso alla mobilità;
- a.3) esercizio di servizi pubblici su impianti fissi quali trasporti effettuati con ascensori, impianti funicolari e aerei;



a.4) organizzazione e gestione di parcheggi di superficie, parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso o aree di parcheggio attrezzate, compreso l'esercizio dei servizi connessi al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate;

a.5) gestione di strutture attinenti alla mobilità urbana, intermodalità e bus terminali ed ogni altra infrastruttura connessa alla gestione dei servizi di cui alle lettere da a.1) ad a.4); organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad enti pubblici, società ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia di organizzazione di parcheggi, di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati per la gestione degli stessi;

a.6) gestione del servizio farmacie comunali;

b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento relativamente:

b.1) all'organizzazione e alla gestione di tutti i servizi ed attività connesse alla attuazione e controllo delle disposizioni normative relative all'energia, all'ambiente e alla sicurezza degli impianti tecnologici, compresa la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la trasformazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione degli impianti riferiti a tale ambito operativo.

6.2. Lo svolgimento delle attività e la gestione dei servizi di cui al precedente punto 6.1. sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Viterbo sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio/attività, che la Società svolge in regime di affidamento diretto, tenuto conto della preventiva valutazione circa la congruità economica dell'offerta avanzata dalla Società ed avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.

6.3. Inoltre la società, in conformità e nei limiti di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali qualora previste nel Piano Operativo Annuale (POA) e nella Relazione Previsionale di cui al successivo art. 28.

6.4. La Società realizza e gestisce tali servizi/attività direttamente per conto del Comune di Viterbo che esercita sulla stessa il controllo analogo secondo le modalità di cui al successivo art. 27. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con l'Ente socio, e comunque con la collettività e nel territorio del socio stesso.

6.5. Almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei servizi/attività affidati alla stessa dal Comune di Viterbo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque deve essere prevista nel Piano Operativo Annuale (POA) e nella Relazione Previsionale di cui al successivo art 28.

CAPITALE

Art. 7

7.1. Il capitale sociale è di 294.222,00 (duecentonovantaquattromila duecentoventidue virgola zero zero) e potrà subire variazioni nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 8

8.1. Il capitale sociale di cui all'articolo precedente è suddiviso in quote che non possono essere di ammontare inferiore ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) o a multipli di euro 1,00 (uno virgola zero zero).

Art. 9

9.1. Le quote sono tutte nominative.

Art. 10

10.1. Il trasferimento delle partecipazioni sociali avviene in conformità dell'art. 10 del decreto legislativo n. 175 del 2016, fatto comunque salvo il diritto di prelazione spettante ai soci.

Art. 11

11.1. Hanno diritto di voto i soci che risultano tali a norma di legge.

11.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 12

12.1. La società può acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci.

12.2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, il socio può effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art. 13

13.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis secondo comma del codice civile.

ASSEMBLEA

Art. 14

14.1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

14.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2479-bis del codice civile.

14.3. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del



bilancio di esercizio.

14.4. Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478-*bis* del codice civile; in tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

14.5. L'assemblea soci delibera, in conformità all'art. 28 dello statuto, il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale annuale, nonché i piani industriali e finanziari, le dotazioni organiche ed il programma degli investimenti della società.

Art. 15

15.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche dal socio.

15.2. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato alla società.

15.3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

15.5. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione dell'assemblea si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

15.6. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 16

16.1. Per l'ammissione del socio all'assemblea deve risultare depositato presso il registro delle Imprese l'atto dal quale il socio stesso deriva la titolarità della propria partecipazione.

Art. 17

17.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

17.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Art. 18

18.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di assenza o impedimento, da persona eletta dalla stessa assemblea.

18.2. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi di legge, da Notaio.

Art. 19

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 20

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal presidente stesso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21

21.1. La società è amministrata da un amministratore unico.

21.2. Il Comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, ha il potere di nomina diretta dell'amministratore unico. La scelta dell'amministratore unico da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 ed in conformità all'art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 fra soggetti che abbiano una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private.

21.3. L'amministratore unico è nominato per un numero massimo di 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'amministratore unico decade e si sostituisce a norma di legge, è rieleggibile.

21.4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore unico, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione. L'Amministratore unico può essere in qualsiasi momento revocato dall'assemblea dei soci per giusta causa, ed in ogni caso non potrà richiedere risarcimento di danno o indennizzo, intendendosi, con



l'assunzione dell'incarico di amministrazione, rinunciato a quanto stabilito dall'art. 2383 comma terzo del codice civile.

21.5. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti tempo per tempo, è comunque fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, di corrispondere trattamenti di fine mandato e di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 22

22.1. Le determinazioni dell'organo amministrativo sono constatate con verbale firmato dall'Amministratore Unico e dal segretario.

Art. 23

23.1. L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

23.2. In ogni caso rimane di competenza esclusiva dell'organo amministrativo la materia relativa al rilascio delle garanzie e quelle inderogabili per legge.

23.3. L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti; il tutto in conformità e nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 24

24.1. Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 21 comma 5, la determinazione del trattamento economico da corrispondere all'Amministratore Unico viene stabilito in Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari e comunque in conformità e nel rispetto dei limiti di cui all'art 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 25

25.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Art. 26

26.1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea.

26.2. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

26.3. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il

rispetto di tale quota.

26.4. Il Sindaco unico - Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

26.5. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

26.6. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

26.7. L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci viene stabilito in Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 27

27.1 Il Comune di Viterbo, in qualità di socio, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

b) tramite l'approvazione del Piano Operativo Annuale corredata dalla relazione previsionale di cui all'art. 28, da parte dell'Assemblea dei soci;

c) tramite l'esame della relazione sull'andamento della gestione del primo semestre, e gli incontri dell'Amministratore unico in commissione consiliare sul controllo analogo;

d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 14;

e) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione delle attività e dei servizi affidati di cui all'art. 6 comma 2, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto al Comune di Viterbo, un controllo ed una interazione sulla Società analogo a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

27.2. Gli organi amministrativi e le strutture del Comune di Viterbo, preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere *report* ed analisi della Società su qualunque specifico aspetto o attività.

27.3. Il Comune di Viterbo, in qualità di socio, si avvale di una apposita struttura per porre in essere il controllo analogo previsto dall'art. 2 lettere c) e d) del decreto legislativo n. 175 del 2016.

27.4. La composizione della struttura, e le modalità operative di funzionamento sono definite dal consiglio comunale dell'ente, con proprio autonomo regolamento, secondo l'evoluzione delle norme giuridiche riguardanti il funzionamento della società.

PREVISIONI OPERATIVE ANNUALI E RELAZIONE PREVISIONALE

Art. 28

28.1. L'Organo amministrativo della Società entro il 31 ottobre di ciascun anno predisporre ed invia al socio il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 6.2; fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa fonte finanziaria di copertura;
- il programma delle assunzioni, degli incarichi e delle collaborazioni a qualunque titolo;
- le previsioni del risultato economico di esercizio atteso;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

28.2. La Giunta comunale sottopone il Piano Operativo Annuale e la relazione al Consiglio comunale per l'approvazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, affinché venga inserito ed approvata dall'Organo Consiliare in separata proposta della sessione di Bilancio.

28.3. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione consiliare del Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società approva i piani, gli obiettivi e le operazioni ivi contemplate, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

28.4. Qualora l'Assemblea dei soci di cui al precedente punto 28.3 è convocata successivamente al primo gennaio dell'esercizio in corso, l'Organo amministrativo è autorizzato a svolgere solo l'ordinaria amministrazione necessaria per garantire il regolare funzionamento dei servizi e delle attività affidate.

28.5. Analoga procedura dovrà essere adottata per le deliberazioni concernenti le modifiche dei documenti di cui al punto 28.1 del presente articolo.

28.6. L'Organo amministrativo approva per il solo primo semestre una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate. Tale relazione sull'andamento della gestione del solo primo semestre, viene trasmessa al socio entro il 30 settembre di ciascun anno.

28.6. La relazione sul primo semestre contiene, inoltre, il conto economico consuntivo del semestre trascorso, ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause.

28.7. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15 novembre trasmette al socio il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

28.9 Inoltre l'amministratore unico riferisce alla struttura tecnica di cui all'articolo 27.3 ed alla commissione consiliare permanente sul generale andamento della gestione e sulla sua evoluzione.

BILANCIO

Art. 29

29.1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 30

30.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati secondo quanto deciso dai soci.

Art. 31

31.1. Addivenendosi allo scioglimento della società, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di un liquidatore stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 32

32.1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni e integrazioni e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmati: Cesare Curcio, Lorenzo Mottura notaio